

Nn. 1497-1498-1499-1500-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 30 settembre 1998, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 1497, 1498, 1499 e 1500)

Partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (IDB) (n. 1497)

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

Partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo (n. 1498)

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

Partecipazione dell'Italia alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi (n. 1499)

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

Partecipazione finanziaria italiana alla ricostituzione delle risorse della *Global Environment Facility* (n. 1500)

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

*approvati dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
dal Senato della Repubblica il 26 febbraio 1997*

(V. Stampati Camera nn. 3343, 3344, 3345 e 3346)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 ottobre 1998*

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Partecipazione italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (IDB) (1497)

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 13 aprile 1977, n. 191.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo 1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e la quinta a dollari USA 8.396.149.

3. È altresì autorizzato il contributo al Fondo operazioni speciali nella misura di dollari USA 46.064.843, così articolato:

a) dollari USA 5.175.750, quale *basic contribution*, da versare in tre rate nel periodo 1997-1998;

b) dollari USA 38.805.760, quale *supplemental contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000;

c) dollari USA 2.083.333, quale *special contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi in-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali

Art. 1.

*Identico.**Soppresso**(Si veda l'articolo 9, comma 1)*

(Segue: *Testi approvati dal Senato della Repubblica*)

ternazionali», dal quale sono prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato rispettivamente in lire 61.564.022.000 per l'anno 1997, **in** lire 30.782.011.000 per l'anno 1998, **in** lire 27.898.849.000 per l'anno 1999 e **in** lire 27.939.858.000 per l'anno 2000, si provvede per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto **ai fini del bilancio triennale 1997-1999** al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Partecipazione dell'Italia al IV aumento generale della Banca asiatica di sviluppo (1498)

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo, della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

1. All'onere derivante **dall'articolo 1, pari** rispettivamente a lire 61.564.022.000 per l'anno 1997, lire 30.782.011.000 per l'anno 1998, lire 27.898.849.000 per l'anno 1999 e lire 27.939.858.000 per l'anno 2000, si provvede per **il 1997** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, **allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **medesimo, e per gli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.**

Soppresso

(Si veda l'articolo 9, comma 2)

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testi approvati dal Senato della Repubblica*)

quale l'Italia fa parte in virtù della legge 4 ottobre 1966, n. 907.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari 5.790.480 da versare in tre rate uguali annuali dal 1997 al 1999.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 3.300.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto **ai fini del bilancio triennale 1997-1999** al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Partecipazione dell'Italia alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi (1499)

Art. 1.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 8.390.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

1. All'onere derivante **dall'articolo 3**, pari a lire 3.300.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede **per il 1997** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per **l'anno 1997, allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **medesimo, e per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.**

Soppresso

(Si veda l'articolo 9, comma 2)

Art. 5.

1. *Identico.*

(Segue: *Testi approvati dal Senato della Repubblica*)

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in 3 rate di lire 2.797.000.000 ciascuna a carico degli anni **1997**, 1998 e 1999.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali» dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 2.797.000.000 per ciascuno degli anni **1997**, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Partecipazione finanziaria italiana alla ricostituzione delle risorse della *Global Environment Facility* (1500)

Art. 1.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 119.853.000.000 a saldo del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in tre rate di lire 2.797.000.000 ciascuna a carico degli anni 1998, 1999 e **2000**.

Soppresso

(*Si veda l'articolo 9, comma 2*)

Art. 6.

1. All'onere derivante **dall'articolo 5**, pari a lire 2.797.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.**

Soppresso

(*Si veda l'articolo 9, comma 2*)

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testi approvati dal Senato della Repubblica*)

contributo dovuto per la partecipazione alla ricostituzione delle risorse della *Global Environment Facility* (GEF-1) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 31 gennaio 1992, n. 114.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in due quote, la prima di lire 79.902.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997 e la seconda di lire 39.951.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari **rispettivamente** a lire 79.902.000.000 per l'anno 1997 e lire 39.951.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto **ai fini del bilancio triennale 1997-1999** al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

(Si veda l'articolo 9, comma 1)

Art. 8.

1. All'onere derivante **dall'articolo 7**, pari a lire 79.902.000.000 per l'anno 1997 e lire 39.951.000.000 per l'anno 1998, si provvede **per il 1997** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, **allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **medesimo**, **e per l'anno 1998** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, **ai fini del bilancio triennale 1998-2000**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, **allo scopo** parzialmente utilizzando

(Segue: *Testi approvati dal Senato della Repubblica*)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Soppresso
(*Si veda l'articolo 9, comma 2*)

Art. 9.

1. Le somme di cui agli articoli 1, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dai medesimi articoli 1, 5 e 7 della presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4, 6 e 8, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.